



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

N. 668 / 2026 V.G.

Il Presidente

Rilevato che questo Presidente, in data 26.2.2026, ha emesso il decreto del seguente tenore:

“..... Letto il ricorso per nomina del secondo arbitro ex art. 810, commi 1° e 2° c.p.c.. proposto in data 18/02/2026 da Parte_1 [...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZON RICCARDO per mandato in calce al ricorso, nei confronti di CP_1 C.F._1 ;

Rilevato che tra le parti è sorta controversia avente ad oggetto azione di rivalsa nei confronti di CP_1 C.F._1 in relazione alla causa promossa nei confronti della Parte_1 dal sig. Controparte_2 ;

Che l'art.14 del contratto di lavoro autonomo libero professionale sottoscritto tra Parte_1 . e CP_1 prevede la seguente clausola compromissoria: “

Il presente accordo è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che potrà sorgere in relazione alla interpretazione ed attuazione del presente accordo, le parti si obbligano a far ricorso all'arbitrato a mezzo di un collegio di tre arbitri di cui uno in rappresentanza del Medico, uno in rappresentanza della Parte_1

[...] e un terzo scelto di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Tribunale Ordinario di Venezia.

Per quanto non espressamente regolato, si applicano le norme del Codice civile”;

Considerato che appare applicabile nel caso in esame la clausola compromissoria, trattandosi di controversia avente ad oggetto azione di rivalsa nei confronti di esercenti la professione sanitaria e, quindi, non in materia di diritti indisponibili o di controversia per la quale la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

Considerato, in particolare, che, avendo la parte ricorrente nominato il proprio arbitro e comunicato la nomina alle controparti con atto notificato via pec il 23.7.2025, e non avendo le controparti nei venti giorni successivi notificato per iscritto le generalità dell'arbitro nominato, deve provvedere il presidente del tribunale ai sensi del comma 2° dell'art. 810 c.p.c.. nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, salva la nomina anche del terzo arbitro nel caso in cui gli arbitri nominati non abbiano trovato accordo sulla designazione del terzo arbitro;

Considerato che, nel caso di specie, sussiste la competenza alla nomina del Presidente del Tribunale di Venezia, indicata convenzionalmente quale sede dell'arbitrato;

Rilevato che il Presidente del Tribunale, qualora non ritenga di convocare le parti, può disporre con decreto la nomina dell'arbitro, non essendo stata riprodotta, a seguito della modifica dell'art. 810 c.p.c. disposta con il D.lvo 2 febbraio 2006 n. 40, la previsione secondo la quale “ il Presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile”;

Considerato che ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al 3° comma dell'art. 809 e del 2° comma dell'art. 810 c.p.c. perché il presidente del Tribunale provveda alla nomina richiestagli,

P.Q.M.

Visto l'art. 810, commi 1° e 2°, c.p.c.

Per_1 quale secondo arbitro, per conto di CP_1 l'avv. Camilla Mastrangelo, Piazza Ferretto n. 4, Mestre, per la risoluzione della controversia di cui sopra, mandando al ricorrente per la notifica del presente decreto all'arbitro nominato ed alla controparte entro il termine di gg. venti dalla comunicazione del decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, ivi compresa, ai sensi dell'art. 810, comma 3°, c.p.c., la comunicazione della nomina alla Segreteria della Presidenza di questo Tribunale ai fini della notizia della nomina sul sito WEB di questo Ufficio Giudiziario.

Venezia, 26/02/2026

Il Presidente del Tribunale

Dr. Andrea Fidanzia"

che l'arbitro nominato avv. Camilla Mastrangelo, in data 2.3.2026, ha rinunciato all'incarico per motivi di incompatibilità e/o opportunità, per essere il difensore del sig. CP_1 in altro procedimento;
che si rende, pertanto, necessaria, la nomina di un altro arbitro nei termini di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Per_1 quale secondo arbitro, per conto di CP_1 l'avv. Maurizio Visconti con studio in Mestre, via C. Colombo 10, per la risoluzione della controversia di cui sopra, mandando al ricorrente per la notifica del presente decreto all'arbitro nominato ed alla controparte entro il termine di gg. venti dalla comunicazione del decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, ivi compresa,
ai sensi dell'art. 810, comma 3°, c.p.c., la comunicazione della nomina
alla Segreteria della Presidenza di questo Tribunale ai fini della notizia
della nomina sul sito WEB di questo Ufficio Giudiziario.

Venezia, 31.7.2026

Il Presidente del Tribunale

Dr. Andrea Fidanzia”